



**COMUNE DI CARINOLA**  
**Provincia di Caserta**  
**Medaglia d'Argento al Merito Civile**  
**Settore Affari Generali**  
**Piazza O.Mazza -0823/734205 Fax 0823/939159**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE**

n.55 del 5.5.2016

**Oggetto:** Approvazione schema di convenzione ai sensi dell'art. 112 comma 9 del D.L. n.42 del 22.1.2004 e s.m.i. finalizzata all'assegnazione degli ambienti coperti a tetto, del loggiato e delle corti che pertengono la porzione dell'immobile di interesse culturale, di proprietà dell'Ente denominato "Casa Marzano" quale sede operativa Ass. "Terre del Falerno".

L'anno duemilasedici il giorno 5 del mese di Maggio alle ore 14,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
DE RISI LUIGI SALVATORE A.	Sindaco	X	
DEL PRETE GIUSEPPE	Assessore		X
D'ANGELO MARIA TERESA	Assessore		X
MARRESE ANTIMO	Assessore	X	
NARDELLI ANTONIO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Licciardi.

Constatato il numero legale il Sindaco, Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

**LA GIUNTA COMUNALE**

In prosieguo

**VISTA** la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente.

**VISTI** i pareri sulla stessa espressi ai sensi dell'art.49 del Dlgs.267/2000.

Con voti unanimi e favorevoli.

**DELIBERA**

**Di approvare integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata e allegata ;**  
**Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, favorevole e palese,**  
**immediatamente eseguibile stante l'urgenza di darne seguito.**  
**Letto confermato e sottoscritto.**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: approvazione schema di convenzione, ai sensi dell'art.112 comma 9 del Decreto Legislativo n.42 del 22/01/2004 e s.m.i, finalizzata all'assegnazione degli ambienti coperti a tetto, del loggiato e delle corti che pertengono la porzione dell'immobile di interesse culturale, di proprietà dell'Ente, denominato per consuetudine quale "Casa Marzano", quale sede istituzionale e operativa dell'Associazione "Terre del Falerno" nonché alla regolamentazione dei servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione dell'immobile stesso.

### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO:

- che il Comune di Carinola aderisce, quale socio ordinario, all'Associazione "Terre del Falerno", costituita ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile in data 07.03.2016.,
- che gli scopi dell'Associazione "Terre del Falerno" sono, tra gli altri, la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, insistente sul territorio ricompreso nei comuni di Carinola, Cellole, Falciano del Massico, Mondragone e Sessa Aurunca;
- che nella delibera di adesione all'Associazione "Terre del Falerno" l'Amministrazione Comunale di Carinola dichiara esplicitamente di considerare gli stessi scopi associativi come coincidenti a quelli dell'Ente, e di considerare quindi le attività dell'Associazione come sharing diretto delle funzioni istituzionali di tutela e promozione del Cultural Heritage territoriale;



#### CONSIDERATO:

- che l'immobile sito in via Roma di altissimo pregio architettonico comunemente denominato "Casa Marzano", si mostra in uno stato di perdurante inutilizzo che ne determina una manutenzione ordinaria insufficiente, un monitoraggio dello stato di conservazione non adeguato e una programmazione delle azioni di salvaguardia puntuale nonché di valorizzazione pressochè inesistenti;
- che l'Amministrazione Comunale di Carinola ritiene che l'azione di tutela più efficace, per un immobile di così elevato valore monumentale, sia quella di renderlo disponibile a funzioni operative a carattere continuativo attinenti la tutela complessiva dei beni culturali del territorio, a titolarità di enti e organismi esterni o partecipati dall'Ente;

#### PRESO ATTO

- che l'Associazione Terre del Falerno ha attualmente sede nel palazzo municipale del Comune di Carinola;
- che, la stessa Associazione, ha manifestato a questo Ente la necessità di avere nelle disponibilità una sede legale e operativa più funzionale e meno promiscua con altre funzioni del municipio rispetto a quella attuale;
- che, sempre con stessa nota, l'Associazione Terre del Falerno argomenta e dimostra di avere a disposizione le professionalità adeguate al fine di mettere in essere un adeguato piano di salvaguardia ordinaria del bene nonché al fine di mettere a stesura un piano della conoscenza che coinvolga, a partire dal bene in parola, anche altre emergenze architettoniche e archeologiche del comprensorio;

## VISTO

- Il Decreto Legislativo n.42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), ed in particolare il comma 9 dell'art.112, così come sostituito e rinnovato a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.156 del 24 marzo 2006 ("Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali") e Decreto Legislativo n.62 del 26 marzo 2008, n. 62 "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali";

## VALUTATO

- che il successivo art. 115 del Decreto Legislativo n.42/2004 e s.m.i., che descrive e norma le figure gestione diretta e della gestione indiretta (esternalizzazione) della valorizzazione dei beni culturali nella loro interezza da parte delle amministrazioni pubbliche titolari della proprietà, non pregiudica la possibilità (nello stato di assenza dei patti statali, regionali e subregionali descritti dal comma 4e quindi nello stato di cui al comma 5 dell'art.112 stesso Dlgs 42/2004, ossia nello stato di obbligo di cura esclusiva a carico dell'ente pubblico proprietario) di stipulare, in qualsiasi forma, gli accordi con associazioni di volontariato o culturali in genere previsti dal comma 9, al fine di regolare azioni e uffici comuni di tutela e valorizzazione;
- che, per "uffici comuni di tutela e valorizzazione", definizione contenuta nella novellazione vigente del comma 9 dell'art. 112 del Dlgs 42/2004, possono essere giustappunto annoverate, come già specificato in premessa, le funzioni istituzionali e gli scopi associativi della stessa associazione "Terre del Falerno";
- che, quindi, la messa a disposizione, da parte dell'Amministrazione Comunale di Carinola, di locali per la conduzione degli scopi associativi della "Terre del Falerno", ancorchè allocati in un immobile di interesse culturale, può configurarsi come forma di accordo compatibile con la casistica di "ufficio comune" definita dal comma 9 del Dlgs 42/2004;

che ulteriori "uffici comuni" siano individuabili nella redazione, da parte dell'Associazione "Terre del Falerno", di un piano di manutenzione ordinaria e di monitoraggio dello stato di conservazione degli elementi architettonici, da mettere in atto a carico dell'Associazione (con il sistema "adotta un monumento") nonchè di una progettazione preliminare, a carico economico dell'Associazione "Terre del Falerno" di restauro conservativo straordinario da realizzare con fondi pubblici o con uno dei sistemi di mecenatismo o sponsorizzazione, con coinvolgimento degli stakeholder e degli stockholder associati a "Terre del Falerno", previsti dallo stesso Codice dei Beni Culturali all'art.120 nelle limitazioni introdotte dal ; D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35

## STABILITO

- che sia quindi opportuno mettere in essere le procedure affinché si formalizzi la stipula di una opportuna convenzione (configurabile come accordo ai sensi dell'art.112, comma 9, del Dlgs 42/2004 così come modificato dai successivi disposti con forza di Legge) con l'Associazione "Terre del Falerno" che preveda, tra l'altro:
  - l'assegnazione dei locali coperti a tetto, dei loggiati e delle corti pertinenti l'immobile "Casa Marzano", nella porzione di proprietà del Comune di Carinola, all'Associazione "Terre del

Falerno”, partecipata in qualità di socio ordinario dal Comune di Carinola, affinché si adibisca a sede legale e operativa della stessa;

- l’obbligo, da parte del Comune di Carinola, di provvedere nell’immediatezza alla messa in sicurezza, anche con lavori in economia, degli ambienti citati;
- la presa in carico, da parte dell’Associazione “Terre del Falerno”, dell’acquisto di arredi e suppellettili, nonché strumentazioni operative, per la normale conduzione degli scopi associativi;
- l’obbligo da parte dell’Associazione “Terre del Falerno”, di provvedere, per tutta la durata della convenzione, alla manutenzione ordinaria (così come definita dalla normativa vigente) dello stabile, ivi compreso il monitoraggio dello stato di conservazione puntuale degli elementi architettonici;
- in ordine al punto precedente, l’obbligo, da parte dell’Associazione “Terre del Falerno”, di redigere entro il termine di venti giorni dalla stipula della convenzione, opportuno piano di manutenzione ordinaria e di monitoraggio dello stato di conservazione, che verrà valutato dall’Amministrazione Comunale e dalla competente Soprintendenza;
- l’obbligo, da parte dell’Associazione “Terre del Falerno”, di redigere entro il termine di 45 giorni dalla stipula della convenzione, un esaustivo piano della conoscenza, che oltre al bene in parola preveda il coinvolgimento degli altri siti di interesse culturale presenti sul territorio di competenza;
- obbligo, da parte dell’Associazione “Terre del Falerno”, e di redigere un piano di fruizione del bene, che dovrà quindi essere in ogni caso aperto ai visitatori;
- obbligo, da parte dell’Associazione “Terre del Falerno”, di realizzare, senza alcun onere per il Comune di Carinola, le azioni di facilitazione della fruizione descritte nel piano;
- obbligo, da parte dell’Associazione “Terre del Falerno” di redigere, entro il termine di 120 giorni dalla stipula della convenzione, una progettazione preliminare di restauro e ripristino dello stabile, da porre alla valutazione dell’Ufficio Tecnico Comunale e dei competenti uffici della Soprintendenza;
- obbligo, da parte dell’Associazione Terre del Falerno, di proporre un finanziamento o co-finanziamento dei lavori di restauro previsti dalla progettazione preliminare, attraverso una delle forme previste dall’art.120 del Codice dei Beni Culturali



VISTO

- lo schema di convenzione approntato dall’Ufficio Tecnico – Patrimonio del Comune di Carinola, rispondente pienamente alle esigenze dell’Amministrazione Comunale di Carinola indicate in premessa;

**CON VOTAZIONE UNANIME E RESA PALESEMENTE RESA**

**DELIBERA**

- di approvare lo schema di convenzione, che si allega alla presente quale parte sostanziale e integrante;
- di dare mandato al Sindaco di Carinola di firmare, a nome dell’Amministrazione Comunale, la convenzione secondo lo schema approvato;

- di incaricare l'Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici di predisporre intervento, da condurre anche in economia, di messa in sicurezza e di adeguamento all'uso indicato in convenzione dell'immobile "Casa Marzano" – porzione di proprietà del Comune di Carinola;
- di informare gli uffici competenti di quanto previsto dalla presente deliberazione al fine di renderli edotti di quanto di loro competenza;
- di considerare, secondo la normativa vigente sull'ordinamento degli enti locali, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



---

**CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART.112 COMMA 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.42 DEL 22/01/2004 E S.M.I, FINALIZZATA.ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBIENTI COPERTI A TETTO, DEL LOGGIATO E DELLECORTI CHE PERTENGONO LA PORZIONE DELL'IMMOBILE DI INTERESSE CULTURALE, DI PROPRIETÀ DELL'ENTE, DENOMINATO PER CONSUETUDINE QUALE "CASA MARZANO", QUALE SEDE ISTITUZIONALE E OPERATIVA DELL'ASSOCIAZIONE "TERRE DEL FALERNO" NONCHÈ ALLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI STRUMENTALI COMUNI DESTINATI ALLA FRUIZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DELL'IMMOBILE STESSO.**

---

**Premesso:**

- che il Comune di Carinola aderisce, quale socio ordinario, all'Associazione "Terre del Falerno", costituita ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile in data 07.03.2016
  - che gli scopi dell'Associazione "Terre del Falerno" sono, tra gli altri, la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, insistente sul territorio ricompreso nei comuni di Carinola, Cellole, Falciano del Massico, Mondragone e Sessa Aurunca;
  - che nella delibera di adesione all'Associazione "Terre del Falerno" l'Amministrazione Comunale di Carinola dichiara esplicitamente di considerare gli stessi scopi associativi come coincidenti a quelli dell'Ente, e di considerare quindi le attività dell'Associazione come sharing diretto delle funzioni istituzionali di tutela e promozione del Cultural Heritage territoriale;
- che l'immobile di altissimo pregio architettonico sita in via Roma, comunemente denominato "Casa Marzano", si mostra in uno stato di perdurante inutilizzo che ne determina una manutenzione ordinaria insufficiente, un monitoraggio dello stato di conservazione non adeguato e una programmazione delle azioni di salvaguardia puntuale nonchè di valorizzazione pressochè inesistenti;
- che l'Amministrazione Comunale di Carinola ritiene che l'azione di tutela più efficace, per un immobile di così elevato valore monumentale, sia quella di renderlo disponibile a funzioni operative a carattere continuativo attinenti la tutela complessiva dei beni culturali del territorio, a titolarità di enti e organismi esterni o partecipati dall'Ente;
  - che l'Associazione Terre del Falerno ha attualmente sede nel palazzo municipale del Comune di Carinola;
  - che, con la stessa Associazione, ha manifestato a questo Ente la necessità di avere nelle disponibilità una sede legale e operativa più funzionale e meno promiscua con altre funzioni del municipio rispetto a quella attuale;
  - che, l'Associazione Terre del Falerno argomenta e dimostra di avere a disposizione le professionalità adeguate al fine di mettere in essere un adeguato piano di salvaguardia ordinaria del bene nonchè al fine di mettere a stesura un piano della conoscenza che coinvolga, a partire dal bene in parola, anche altre emergenze architettoniche e archeologiche del comprensorio;

**Visto:**

- Il Decreto Legislativo n.42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), ed in particolare il comma 9 dell'art.112, così come sostituito e rinnovellato a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.156 del 24 marzo 2006 ("Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali") e Decreto Legislativo n.62 del 26 marzo 2008, n. 62 "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali";

**tra**

Il Comune di Carinola, di seguito chiamato per brevità "Ente" e rappresentato dal Sindaco pro-tempore dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi

e

l'Associazione "Terre del Falerno", di seguito chiamata per brevità "Associazione" e rappresentata dalla Presidente dott.ssa Maria Zampi

**si conviene e si stipula quanto segue:**

### **1- Oggetto della Convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto l'assegnazione degli ambienti coperti e a cielo aperto dell'immobile denominato "Casa Marzano", di proprietà dell'Ente, così come individuato catastalmente in premessa, quale sede istituzionale ed operativa dell'Associazione.

La presente Convenzione regola inoltre i rapporti che intercorreranno tra Ente e Associazione finalizzati alla conduzione dei servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione dell'immobile stesso.

L'oggetto fin qui individuato ha quale figura giuridica di riferimento quella degli "accordi" tra proprietari dei beni culturali e "associazioni di volontariato e culturali" introdotti dal comma 9 dell'art. 112 del Dlgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) nella novellazione in vigore.

### **2 – Sede dell'Associazione "Terre del Falerno"**

L'Ente assegna all'Associazione Terre del Falerno l'immobile descritto in oggetto e in premessa al fine di adibirla a sede istituzionale e operativa. Nell'immobile verranno quindi esclusivamente condotte, da parte dell'Associazione, tutte le attività utili al raggiungimento degli scopi statutari.

### **3 – Obblighi delle parti in ordine alla predisposizione degli ambienti**

L'Ente si impegna, a reperire i necessari fondi al fine di garantire l'adeguamento dell'immobile alle norme di sicurezza nonché all'adeguata utilizzabilità degli stessi. Le

progettazioni preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento, a cura degli uffici competenti, saranno redatte entro il termine di 10 giorni dalla stipula.

L'associazione, alla scadenza di giorni 60 dalla stipula della presente e comunque entro giorni 15 dal termine dei lavori di adeguamento, a proprio carico doterà gli ambienti delle rispettive di tutte le infrastrutture (arredi, dotazione hardware ecc.) necessarie allo svolgimento delle funzioni descritte nel punto 2. Entro giorni 10 dalla stipula della presente l'Associazione presenterà all'Ente un piano di dotazione infrastrutturale con relativo grafico finanziario di previsione, che l'Ente approverà attraverso i competenti uffici.

#### **4 - Altri obblighi in capo all'Associazione**

L'Associazione si impegna al rispetto di quanto definito nei seguenti punti 5, 6, 7, 8, 9, 10.

#### **5 - Manutenzione Ordinaria e Monitoraggio Stato di Conservazione**

L'Associazione redigerà, entro il termine di venti giorni dalla stipula della convenzione, opportuno Piano della Manutenzione ordinaria e del Monitoraggio dello stato di conservazione dell'immobile, che verrà valutato dall'Amministrazione Comunale e dalla competente Soprintendenza;

L'Associazione provvederà, per tutta la durata della convenzione, alla manutenzione ordinaria (così come definita dalla normativa vigente e come descritta dal piano di manutenzione) dello stabile, ivi compreso il monitoraggio dello stato di conservazione puntuale degli elementi architettonici;

#### **6- Piano della Conoscenza**

L'Associazione "Terre del Falerno" redigerà, entro il termine di 45 giorni dalla stipula della convenzione, un esaustivo piano della conoscenza, che oltre al bene in parola preveda il coinvolgimento degli altri siti di interesse culturale presenti sul territorio di competenza. Il Piano della conoscenza verrà valutato e approvato dall'Amministrazione Comunale, che avrà facoltà di proporre modifiche allo stesso.

#### **7- Piano della Fruizione**

L'Associazione redigerà, entro il termine di 45 giorni dalla stipula della presente convenzione, un piano di fruizione del bene, che dovrà quindi essere in ogni caso aperto ai visitatori. Il Piano della conoscenza verrà valutato e approvato dall'Amministrazione Comunale, che avrà facoltà di proporre modifiche allo stesso.;

#### **8- Realizzazione del Piano della Fruizione e del Piano della Conoscenza**

L'Associazione realizzerà, senza alcun onere per il Comune di Carinola, le azioni di facilitazione descritte nel Piano della Fruizione nonché le azioni relative al Piano della Conoscenza. In ordine al Piano della Conoscenza e per alcuni segmenti dello stesso, qualora le parti ne ravvedessero la necessità, potranno essere definite forme di finanziamento degli interventi a titolo oneroso per l'Ente.;



### **9– Progettazione preliminare di restauro**

L'Associazione "Terre del Falerno" , a firma di propri tecnici ed entro il termine di 120 giorno dalla stipula della convenzione, una progettazione preliminare di restauro e ripristino dello stabile, da porre alla valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale e dei competenti uffici della Soprintendenza. La progettazione preliminare sarà acquisita senza alcun onere dall'Amministrazione Comunale la quale potrà utilizzarla quale base per programmare interventi da assegnare con le opportune procedure ad evidenza pubblica ;

### **10 - Utilizzo dei dispositivi di cui all'art.120 del Dlgs 42/2004**

Entro 120 gg dalla stipula della presente convenzione l'Associazione redigerà e proporrà all'Ente un programma di utilizzo dei dispositivi amministrativi contemplati dall'art.120 del Codice dei Beni Culturali, al fine di addivenire ad un possibile contratto di "sponsorizzazione" o di "adozione". La sponsorizzazione, che potrà interessare sia il solo piano di manutenzione e monitoraggio sia gli interventi di restauro, potrà essere anche a titolarità di unao solo dei soci dell'Associazione.

### **11– Durata della Convenzione**

La convenzione ha durata di anni 10. In ogni momento le parti potranno chiedere, con opportuna motivazione (in primis il mancato rispetto degli obblighi contenuti nei precedenti punti), richiedere l'interruzione degli effetti della stessa.

Data.....

Fime

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and appears to contain some illegible text or a logo.



COMUNE DI CARINOLA  
PROVINCIA CASERTA

=====

Settore Affari Generali  
Piazza O. Mazza - 0823/734205 FAX:0823/939159

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	
UFFICIO PROPONENTE:	
SERVIZIO INTERESSATO:	
OGGETTO:	
ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto	
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis comma 1, D.L.gs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa <b>FAVOREVOLE</b> Data <b>05/05/2016</b> <b>IL RESPONSABILE</b> <i>[Signature]</i>
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b>	Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis comma 1, D.L.gs 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile. <b>FAVOREVOLE</b> Data <b>5/5/2016</b> <b>IL RESPONSABILE</b> <i>[Signature]</i>
<b>Data della seduta</b> <b>05-05-2016</b>	La presente proposta è stata APPROVATA dalla Giunta: FIRME: <i>[Signatures]</i>
<b>Ore</b> <b>14,00</b>	
<b>DELIBERAZIONE N.</b> <b>55</b>	<b>IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE</b> <i>[Signature]</i>

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott. Antonio Licciardi)



**IL SINDACO**  
(Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi)



---

### PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, iscritta al n. 142 del registro delle pubblicazioni, viene affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.

Li 10-05-2016

Il Messò Comunale



---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

-è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

-è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs 18.08.2000, n.267.